

COMUNE DI MASSA LOMBARDA

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22/01/2025

INDICE GENERALE

Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare
- Art. 3 - Individuazione delle entrate

Titolo II Gestione delle entrate

- Art. 4 - Responsabili delle entrate
- Art. 5 - Gestione delle entrate
- Art. 6 - Modalità di versamento
- Art. 7 - Attività di verifica e di controllo
- Art. 8 - Atti di accertamento esecutivo
- Art. 9 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

Titolo III Attività di riscossione e rimborso

- Art. 10 - Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 - Compensazioni
- Art. 13 - Avvio della riscossione coattiva
- Art. 14 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate comunali
- Art. 15 - Arrotondamenti
- Art. 15-bis - Costi di elaborazione e notifica

Titolo IV Istituti deflativi del contenzioso

Capo I Disposizioni generali

- Art. 16 - Applicazione degli istituti deflativi del contenzioso
- Art. 17 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale
- Art. 18 - Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

Capo II Contraddittorio preventivo

- Art. 19 - Istituto del contraddittorio informato ed effettivo
- Art. 20 - Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo
- Art. 21 - Procedura per l'avvio del contraddittorio preventivo
- Art. 22 - Effetti sui termini di decadenza

Capo III Autotutela

- Art. 23 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.
- Art. 24 - Autotutela obbligatoria
- Art. 25 - Autotutela facoltativa
- Art. 26 - Procedura di autotutela facoltativa
- Art. 27 - Procedura per l'esercizio dell'autotutela

Capo IV Diritto di interpello

- Art. 28 - Diritto di interpello
- Art. 29 - Istanza di interpello
- Art. 30 - Istanze inammissibili
- Art. 31 - Risposta dell'ufficio all'istanza di interpello

Capo V Conciliazione Giudiziale

- Art. 32 - Conciliazione Giudiziale
- Art. 33 - Conciliazione Giudiziale fuori udienza

Capo VI Ravvedimento operoso

- Art. 34 - Ravvedimento operoso per omessa denuncia oltre i 90 giorni dal termine di scadenza
- Art. 35 - Fattispecie per le quali non è applicabile il ravvedimento operoso

Titolo V Disposizioni finali

- Art. 36 - Disposizioni finali

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi costituzionali, al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di quelli di equità e trasparenza, in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono alla competenza di approvazione delle entrate, compresa la gestione degli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160/2019, con individuazione dei soggetti responsabili dell'entrata, nonché degli istituti ed i principi dettati dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000 e s.m.i..
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti per tutta la fase coattiva o anche per singoli segmenti di attività a soggetti esterni; in questa seconda ipotesi, il presente regolamento si applica a questi ultimi soggetti.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia delle entrate comunali di cui al seguente articolo 2, nonché la fase della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente Regolamento, in base all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Art. 3 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie la cui gestione è attribuita al Comune;
 - le entrate relative al canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, c. 816 e ss della Legge n. 160/2019;
 - le entrate derivanti dal canone per l'occupazione di suolo pubblico;
 - le entrate derivanti dal canone per l'installazione di mezzi pubblicitari;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti dai servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti dai canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessione di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro;

- le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
2. Le singole entrate possono essere disciplinate con specifici regolamenti.
 3. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni riferite alle singole entrate, tenuto conto delle norme di legge e dei regolamenti afferenti le singole entrate.

Titolo II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 4 - Responsabili delle entrate

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie sono di seguito chiamati "Responsabili".
2. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
3. I Responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
4. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e dell'art. 7 della legge 212/2000.
5. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 modificato con D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo, relativamente alle entrate tributarie.
6. Per le entrate patrimoniali l'Ente può affidare la responsabilità anche relativa alle singole fasi ad un unico Responsabile competente per materia anche con riferimento alla eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante procedimento di recupero extragiudiziale e/o di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.
7. Le somme per le quali l'ente impositore avvia le procedure di riscossione coattiva sono richieste al soggetto debitore mediante notifica dell'atto di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019, quale atto prodromico alla riscossione coattiva.
8. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.
9. I Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie si riuniscono, se ritenuto necessario, con il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per la verifica dell'andamento delle entrate rapportate alle previsioni di bilancio e per definire gli atti utili all'ottimizzazione delle procedure e dei risultati.

Art. 5 - Gestione delle entrate

1. Le attività di accertamento, di recupero e di riscossione dei tributi comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere effettuate:
 1. direttamente dall'Ente,
 2. in associazione con altri Enti locali,
 3. in affidamento a terzi.
2. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquisisce la qualifica di Responsabile dell'entrata.

Art. 6 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, può stabilire, in modo più favorevole al contribuente o all'utente, i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi o delle singole entrate.

Art. 7 - Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Qualora le attività di gestione di un'entrata siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del Responsabile.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
4. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Art. 8 – Atti di accertamento esecutivo

1. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di accertamento, di recupero o sanzionatorio deve presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative alle entrate tributarie la cui gestione è attribuita al Comune, compresa l'irrogazione di sanzioni amministrative, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1, devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso e l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante *“Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”*, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda tempestivamente proporre ricorso.
3. L'atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo di queste, deve essere notificato, in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata e, generalmente, entro il termine breve di cinque anni e deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, del D.Lgs. n. 150/2011.

4. Gli atti di accertamento relativi a tutte le entrate devono recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
5. Il contenuto degli atti, di cui ai commi precedenti, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in occasione dell'avvio della procedura di riscossione coattiva.
6. Stante la natura di titolo esecutivo degli atti disciplinato dal presente articolo, trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso, l'ente impositore può attivare la procedura di riscossione coattiva senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, né della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 9 – Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Per i debiti derivanti dalla notifica di avvisi di accertamento esecutivi per violazioni contestate a decorrere dal 1° gennaio 2020 o dalla notifica di ingiunzioni di pagamento, per debiti contestati fino al 31 dicembre 2019, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni di pagamento, a domanda ed alle condizioni di cui ai commi successivi, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata.
2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui al successivo comma 3, si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
3. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'avviso di riferimento fatto salvo quanto indicato al successivo comma 4, alle seguenti condizioni:
 - a) per le somme inferiori ad euro 3.000,00, il debitore deve presentare istanza, indicando una rateizzazione con un massimo di n. 24 rate;
 - b) per importi superiori ad euro 3.000,00 e fino ad euro 15.000, in caso di situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria, presentando apposita auto-dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 esclusivamente nei seguenti limiti e condizioni:
 1. le persone fisiche e Ditte individuali dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta, dalla quale risulti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore ad € 20.000,00;
 2. le persone giuridiche possono richiedere la rateazione allegando alla richiesta di rateizzazione, copia del bilancio di esercizio o della situazione contabile al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di richiesta, dal quale si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore a € 10.000,00,
 - c) per importi superiori ad euro 15.000,00 la concessione della rateazione è subordinata alla prestazione di garanzia, sotto forma di fidejussione bancaria o di fidejussione assicurativa di primaria compagnia "a prima richiesta", in deroga all'art. 1945 del C.C.;
 - d) in deroga alle precedenti condizioni, per particolari casi meritevoli di accoglimento della richiesta di rateazione, stante la carenza di liquidità manifestata dal soggetto passivo, il funzionario responsabile, in ragione dei compiti assegnati dalla normativa vigente, può consentire il pagamento rateale, qualora il contribuente presenti un'apposita relazione illustrativa, corredata da documentazione in grado di comprovare quanto dichiarato, da cui emergano le motivazioni che comportano le difficoltà finanziarie di liquidità.
 - e) le ulteriori condizioni per la rateazione sono le seguenti:
 1. l'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore a € 500,00;
 2. la rata minima non deve essere inferiore ad € 50,00 per somme da rateizzare fino ad € 3.000,00 e non inferiore ad € 100,00 per importi superiori ad € 3.000,00;

3. la durata massima della rateizzazione è di 24 rate mensili per importi inferiori ad € 6.000,00 e fino a 36 rate mensili per importi superiori ad € 6.000,000;
 4. l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 5. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera;
 6. la decadenza dal diritto del pagamento del debito mediante rateazione, comporta l'immediato avvio delle procedure esecutive in assenza di versamento in un'unica soluzione del debito residuo;
 7. non è ammessa l'applicazione del ravvedimento operoso con pagamento tardivo delle rate, in relazione al piano di rateazione concesso, salvo per un'unica richiesta di applicazione di tale istituto deflativo per eventuale dimenticanza limitatamente ad una sola rata del predetto piano di rateazione, comunicando al Settore Entrate, l'applicazione dell'istituto medesimo, con trasmissione del modello di versamento utilizzato;
 8. il versamento tardivo della rata con applicazione del ravvedimento operoso deve avvenire entro il termine di scadenza della rata successiva a quella ravveduta; qualora non vengano rispettati i tempi indicati il contribuente perde il beneficio di rateazione con avvio delle procedure esecutive nel caso di mancato pagamento del debito residuo in un'unica soluzione;
 9. applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno;
 10. applicazione della sanzione ridotta per adesione all'accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento.
4. La domanda di rateizzazione può anche essere presentata oltre il 60° giorno dalla data di notifica e comunque prima dell'avvio della riscossione coattiva, alle condizioni ed ai limiti di cui al comma 3, ad esclusione della lettera e), punto 10. In tale ipotesi il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto e la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui al comma 3. Tuttavia, decorsi i 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, le sanzioni non possono beneficiare dell'eventuale riduzione prevista per i versamenti eseguiti entro il predetto termine”.
5. Una volta notificato il sollecito per l'avvio delle procedure esecutive, in conformità all'art. 1, comma 792 e ss., della Legge n. 160/2019 e s.m.i., eventuali rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 3, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.
6. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata di cui all'art. 4 – comma 1 - che provvede con apposito atto.

Titolo III ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 10 - Limite di esenzione dei versamenti e degli accertamenti

1. E' fissato in € 12,00 il limite di esenzione dal versamento delle entrate di competenza del Settore Entrate, ad eccezione delle pubbliche affissioni e della TARI giornaliera, per le quali l'importo minimo è pari ad € 3,00. Per le altre entrate non sono previsti limiti minimi, se non diversamente specificato nel singolo regolamento della specifica entrata.
2. Con riferimento ai tributi per i quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione o concessione in cui sono indicati tutti gli elementi necessari alla determinazione dei tributi dovuti, il limite indicato al comma 1 deve intendersi riferito alla singola autorizzazione o concessione di riferimento, prescindendo quindi dai limiti temporali indicati negli atti amministrativi medesimi.
3. Il limite di importo per l'emissione degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di accertamento, elaborati in conformità alle previsioni di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019, è fissato in € 20,00. Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi e si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica compresi nell'atto di riferimento.
4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
5. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 20,00, comprensivo di tutte le componenti dell'atto.
6. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito vantato in relazione alle procedure della liquidazione giudiziale, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 300,00.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti dalla legge per ogni singolo tributo ovvero, qualora non previsto ed anche con riferimento alle entrate non tributarie, entro il termine in cui opera la decadenza. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Il Responsabile del tributo o dell'entrata, entro i termini di legge o nei termini previsti dal regolamento di applicazione della specifica entrata, procede all'esame della richiesta di rimborso e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego, indicando l'ammontare del rimborso e degli eventuali interessi.
3. Non si procede al rimborso delle somme, riferite ad ogni tributo od entrata e ad ogni periodo di imposta, il cui importo sia inferiore ad € 12,00.
4. Nel caso risultino ancora insoluti avvisi di accertamento o ulteriori debiti di natura tributaria già scaduti, eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione, specificando in apposita comunicazione o altro atto il debito tributario compensato anche parzialmente.

Art. 12 – Compensazioni

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente è tenuto a presentare, almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. La compensazione è subordinata alla accettazione della comunicazione di cui al comma precedente., da parte del Settore Entrate.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, in conformità alla procedura di cui al presente articolo.
5. E' consentita la compensazione, tra credito e debito IMU e/o TASI per la stessa annualità, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI.
6. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione dovrà presentare apposita comunicazione, almeno 20 giorni prima del termine previsto per il versamento. La stessa compensazione può avvenire anche su iniziativa dell'Ente previa apposita comunicazione al contribuente.
7. Resta impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
8. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - tributi da riscuotere in fase coattiva;
 - intervenuta decadenza del diritto al rimborso come prevista da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

Art. 13 - Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell'ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, successivamente comunicato, qualora l'ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Nell'ipotesi in cui venga presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, salvo che non sia intervenuta la sospensione della riscossione da parte del giudice, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre che in relazione all'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare, verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché dalle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Art. 14 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate comunali

1. Gli interessi per la riscossione delle entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi in caso di rimborso delle entrate, a decorrere dalla data di eseguito versamento.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 15 - Arrotondamenti

1. L'importo totale delle somme indicate negli atti di accertamento esecutivo, relativo alle entrate di natura tributaria, sono arrotondate all'euro, in conformità all'art. 1, comma 166, della Legge n. 296/2006.
2. L'importo totale delle somme indicate negli atti di accertamento esecutivo, relativo alle entrate di natura non tributaria, sono arrotondate all'euro con la medesima modalità prevista dal comma precedente per le entrate di natura tributaria.

Art. 15-bis Costi di elaborazione e notifica

1. Sono posti a carico del debitore i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, come stabiliti dalla normativa vigente, di cui alla Legge n. 160/2019 e s.m.i...
2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
 - a) una quota a titolo di oneri di riscossione:
 - i) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,
 - ii) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, anche per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Titolo IV – ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16 – Applicazione degli istituti deflativi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione della specifica situazione assumendo un approccio di *tax compliance*, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000 e s.m.i..

Art. 17– Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento del contraddittorio preventivo in relazione alla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge n. 212/2000, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 18– Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge n. 212/2000, gli atti del competente ufficio tributi/entrate sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo n. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Capo II – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Art. 19 – Istituto del contraddittorio informato ed effettivo

1. Il Comune adotta comportamenti finalizzati ad un miglior rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, nonché a criteri diretti a prevenire il sorgere del contenzioso. Al fine di conseguire le finalità predette, l'ufficio tributi/entrate dell'ente impositore, fa precedere la notifica degli atti di accertamento da una fase di contraddittorio informato ed effettivo, in conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i..
2. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ad eccezione di quelli individuati dal comma 3 e seguenti dell'articolo successivo, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Art. 20 – Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo

1. In conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i., gli atti di accertamento esecutivo, con i quali l'ente impositore intende contestare l'infedele o l'omessa dichiarazione, sono preceduti da una fase di contraddittorio informato ed effettivo.
- 2.. Nel dettaglio sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti mediante i quali l'ufficio competente del Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
3. Sono esclusi dall'applicazione del contraddittorio preventivo, gli atti di mera liquidazione, conseguente da un'attività di controllo formale delle dichiarazioni, dei dati contenuti nelle banche dati messe a disposizione dei Comuni, nonché dei versamenti eseguiti dai contribuenti, ossia degli atti qualificabili come "automatizzati", qualificabili come tali quelli per cui l'ente impositore non entra nel merito della dichiarazione presentata o assume *sic et simpliciter* le notizie acquisite dalle banche dati messe a disposizione dei Comuni.
4. In particolare, ai sensi dell'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000, rientrano fra gli atti esclusi dalla procedura di contraddittorio preventivo, *"gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione"*.
5. Sono compresi nel novero degli atti di cui al comma 4:
 - gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, nell'ipotesi in cui la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da banche dati nella a disposizione dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari o bollette per il pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - il rigetto delle istanze di rateazione, incluse le ipotesi di concessione di una rateazione di durata inferiore a quella richiesta;
 - i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge n. 160/2019;
 - il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - il rigetto delle istanze di cui di esercizio dell'autotutela;
 - ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. L'eventuale attivazione del contraddittorio preventivo per le fattispecie di cui al precedente comma non comporta la nullità dell'atto

Art. 21 – Procedura per l'avvio del contraddittorio preventivo

1. Al fine di attivare la fase di contraddittorio preventivo, il competente ufficio comunale notifica al contribuente un apposito atto con cui dà riscontro delle violazioni che sono state rilevate, indicando lo schema di atto che verrà notificato.
2. Lo schema di atto deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'anno d'imposta oggetto di contraddittorio,
 - b) il tributo che risulta dovuto,
 - c) la misura delle sanzioni applicabili,

- d) la modalità di determinazione degli interessi,
 - e) i motivi da cui ha origine la contestazione sollevata,
 - f) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. Il contribuente avrà la possibilità di inviare osservazioni o idonea documentazione in grado di modificare la posizione dell'ente in ordine alla contestazione prospettata, riportando le proprie controdeduzioni, nei termini indicati dall'ente e, comunque, non inferiori a quelli di cui al comma precedente.
4. Il contribuente ha, altresì, la possibilità di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, ovvero dell'istruttoria.
5. L'eventuale atto che l'ente impositore intende comunque emettere, non potrà essere notificato al contribuente prima che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto di cui al comma 1.
6. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 2, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per gli anni d'imposta accertabili.

Art. 22 – Effetti sui termini di decadenza

1. Qualora la scadenza del termine per la notifica dell'atto di accertamento o comunque dell'atto impositivo, di cui al comma 5, del precedente articolo, sia successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo oppure qualora fra il termine per la procedura relativa al contraddittorio preventivo ed il termine di decadenza decorrano meno di 120 (centoventi) giorni, la decadenza del potere impositivo dell'ente è posticipato di 120 (centoventi) giorni, rispetto alla data di scadenza della procedura di contraddittorio preventivo.
2. L'atto che l'ufficio comunale competente prevede di notificare all'esito del contraddittorio informato ed effettivo, deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve riportare le motivazioni in base alle quali ha ritenuto di accoglierle o meno.

Capo III- AUTOTUTELA

Art. 23 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

1. L'istituto dell'autotutela costituisce uno strumento finalizzato ad evitare il sorgere di contenzioso, ma anche a dirimere, in via extragiudiziale, eventuali situazioni di contrasto fra l'ente impositore ed il contribuente. L'esercizio dell'autotutela è informato al criterio di collaborazione e *tax compliance*, nell'intento di realizzare un rapporto di collaborazione fra i soggetti passivi ed il Comune, quale ente impositore.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è la sussistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.
4. L'istituto dell'autotutela è disciplinato dagli articoli 10-quater e 10-quinquies della Legge n. 212/2000 e .s.m.i. (Statuto dei diritti del contribuente)
5. Il funzionario responsabile, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
- a) all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Art. 24– Autotutela obbligatoria

1. L'autotutela obbligatoria è disciplinata dall'art. 10-quater della Legge n. 212/2000 e deve essere adottata dal responsabile del tributo nei casi espressamente individuati dalla richiamata previsione normativa.
2. Nel dettaglio, l'ente impositore è tenuto all'esercizio dell'autotutela obbligatoria per l'annullamento, in tutto o in parte, di atti di accertamento o per la rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei di evidente illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
4. Il funzionario responsabile che adotta l'istituto dell'autotutela può essere chiamato a rispondere per la procedura attivata, limitatamente alle ipotesi di dolo di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994.

Art. 25 – Autotutela facoltativa

1. L'ente impositore può essere esercitare il potere di autotutela, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 10-quinquies della Legge n. 212/2000, nei casi diversi da quelli elencati nell'articolo precedente.
2. L'autotutela facoltativa, tesa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi, può essere adottata senza la presentazione da parte del contribuente di apposita istanza.
3. Anche nell'esercizio dell'autotutela facoltativa, la responsabilità del funzionario del tributo è limitata alle ipotesi di dolo, dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994.

Art. 26 - Procedura di autotutela facoltativa

1. L'annullamento, in tutto o in parte, dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'atto di riscossione coattiva, può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi, purché sussista un concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. In sostanza, l'ufficio competente all'esercizio dell'autotutela facoltativa non deve tenere in conto l'interesse proprio del contribuente ma, piuttosto è tenuto al raggiungimento di due obiettivi:
 - l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico attraverso la corretta esazione dei tributi,
 - la salvaguardia dell'interesse, altrettanto pubblicistico, alla stabilità dei rapporti giuridici, collegata all'incontestabilità degli atti impositivi, quando questi sono diventati definitivi.
- 2 Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.

Art. 27 - Procedura per l'esercizio dell'autotutela

1. Il provvedimento di annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
2. In pendenza di giudizio, l'esercizio dell'autotutela facoltativa è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso

di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

3. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da revocare sia definitivo, in conformità ai principi di cui al presente regolamento ed alle disposizioni normative in materia.

4. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso.

Capo IV – INTERPELLO

Art. 28 – Diritto di interpello

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, con il fine di conoscere anticipatamente l'orientamento dell'Ufficio Tributi/Entrate circa l'interpretazione di specifiche previsioni normative, utile a decidere il comportamento da tenere in ordine alla fattispecie medesima.

2. Qualora ricorrano le condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, il contribuente può presentare istanza di interpello all'ufficio tributi/entrate.

Art. 29 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'ufficio tributi/entrate mediante consegna a mano, o con spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

2. La procedura per l'esercizio dell'interpello deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente Capo.

3. L'istanza può essere presentata se ricorrano le condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

4. L'istanza deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali.

5. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

6. L'istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alle norme oggetto di interpello.

7. La stessa può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

8. Alla istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.

9. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale, con l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'ufficio comunale competente, nonché deve essere comunicata la risposta;;

b) la descrizione della circostanza e del caso concreto e personale da sottoporre ad interpello ai fini tributari, in merito al quale sussistono concrete condizioni di incertezza o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

d) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;

e) l'indicazione dell'eventuale domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune, relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;

f) la firma per sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante;

10. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 7, l'ufficio comunale competente invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni e i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 30 – Istanze inammissibili

1. L'istanza è inammissibile se:

- a) prospetta interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili;
- b) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b) dell'articolo precedente;
- c) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6 dell'articolo precedente;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente;
- d) ha per oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 31 – Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello

1. L'Ufficio Tributi/entrate provvede a dare risposta entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata A/R ovvero mediante pec.

2. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi/entrate. In tal caso il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.

3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.

4. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi/entrate può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza.

5. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

6. Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di cui al comma 2, si intende accettata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.

7. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi/entrate modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

8. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Capo V - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 32 – Conciliazione giudiziale

1. In presenza di ricorso presso le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado, nonché per i ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, è possibile avvalersi della conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 e seguenti del D. Lgs. n. 546/1992.

2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto.

3. Le sanzioni in caso di conciliazione si applicano nella seguente misura:

- 40% per giudizi pendenti in primo grado,
- 50% per giudizi pendenti in secondo grado;
- 60% per giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione.

4. L'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.

5. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

Art. 33 – Conciliazione giudiziale fuori udienza

1. La Conciliazione può avvenire anche in udienza, con invito da parte della Corte di Giustizia Tributaria di rinvio dell'udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

2. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale in cui sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

3. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

CAPO VI- RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 34 – Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dal termine di scadenza

1. Al fine di instaurare un rapporto di *tax compliance* con i contribuenti, la violazione per omessa dichiarazione può essere regolarizzata anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo edittale, contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale, in conformità al criterio del *pro-rata temporis*;
2. Nell'ipotesi in cui la violazione non comporti il versamento del tributo, con riferimento al quale si è concretizzata la violazione per omessa dichiarazione, sarà applicata la sanzione nella misura di 1/3 di quella formale stabilita dalla legge.
3. La regolarizzazione dell'omissione non è ammessa in caso di constatazione della violazione da parte del Settore Entrate, anche conseguente all'avvio della procedura di contraddittorio preventivo che impedisce la regolarizzazione di tutti gli anni d'imposta accertabili.

Art. 35 – Fattispecie per le quali non è applicabile il ravvedimento operoso

1. Non è possibile sanare l'omesso o tardivo pagamento delle rate stabilite con apposito piano di rateazione, come concesse dal Settore Entrate al contribuente che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;
2. E' fatta salva l'eccezione di cui al richiamato art. 9, comma 3, lett.e) punto 7.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Disposizioni finali

2. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e abroga le eventuali altre norme incompatibili riportate negli altri Regolamenti comunali in materia di entrate,
3. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.